SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1995.

Conferimento della bandiera di guerra al 3° reggimento Aviazione Esercito «Aldebaran».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 86 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito in legge 24 dicembre 1925, n. 2264, contenente norme per l'uso della bandiera nazionale;

Visto il regio decreto 18 febbraio 1932, concernente approvazione del regolamento sul servizio territoriale;

Visto il regio decreto 11 maggio 1936, concernente approvazione del regolamento sul servizio di presidio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica militare nonché per i reparti della Marina militare;

Ritenuto di dover dotare della bandiera di guerra il 3° reggimento Aviazione Esercito «Aldebaran»;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

È concessa la bandiera di guerra al 3° reggimento Aviazione Esercito «Aldebaran», che ne custodirà il vessillo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1995

SCÀLFARO

CORCIONE, *Ministro della difesa*

Il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti, previsto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

95A2971

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 1995.

Prima individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di riferimento di «Carte dei servizi pubblici».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettere *b), e), f),* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la propria direttiva del 27 gennaio 1994, concernente «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante: «Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto di dover procederre ad una prima individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di riferimento di «Carte dei servizi pubblici»;

Decreta:

In attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, sono individuati i seguenti settori di erogazione di servizi pubblici, ai fini della emanazione degli schemi generali di riferimento di «Carte dei servizi pubblici»:

Sanità;

Assistenza e previdenza sociale;

Istruzione;

Comunicazioni;

Trasporti;

Energia elettrica;

Acqua;

Gas.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1995

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

95A2970

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 marzo 1995, n. 202.

Regolamento recante modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto l'art. 14, comma 3, della legge n. 257/1992, che istituisce, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto;

Visto l'art. 14, comma 4, della legge n. 257/1992, che demanda al CIPI l'individuazione delle condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3, e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento;

Vista in particolare la delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 28 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1994;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che attribuisce al CIPE l'emanazione delle direttive di cui all'art. 14, comma 4, della citata legge 27 febbraio 1992, n. 257;

Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 257/1992, che stabilisce che il Ministero dell'industria, con proprio regolamento, fissa le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi;

Visto l'art. 6, comma 7, della legge n. 257/1992, che stabilisce che le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto, che alla data di entrata in vigore della citata legge risultano omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuità accertata dall'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 162530 del 23 dicembre 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Possono accedere al «Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto» di cui all'art. 14, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le imprese industriali che, impiegando fibre di amianto come materia prima, sono impegnate in programmi di riconversione della loro attività produttiva:

a) nello stesso settore merceologico utilizzando materiali sostitutivi ovvero alternativi dell'amianto;

b) in altri settori merceologici, previa cessazione della precedente attività lavorativa e reimpiego della manodopera.

2. Possono concorrere alla concessione dei contributi del Fondo le imprese che alla data del 31 dicembre 1992 risultano in attività e non sono sottoposte alla stessa data a procedure concorsuali.

3. Sono escluse dai benefici del Fondo:

— quelle imprese i cui programmi di riconversione hanno determinato l'iscrizione nel libro dei cespiti degli investimenti effettuati in data precedente all'entrata in vigore della legge n. 257/1992;

— quelle imprese che, utilizzando nella loro attività prodotti a base di amianto, hanno come unico onere quello della sostituzione di tali prodotti.

Art. 2.

Presentazione della domanda

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, devono essere presentate, dalle imprese interessate, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Divisione XI, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. La data di presentazione della domanda è quella apposta dall'ufficio postale di partenza.

3. Le domande devono essere presentate in duplice copia, di cui una in carta legale, secondo il modello riportato nell'allegato *A*, corredate della documentazione indicata nell'allegato *B*, anch'essa in duplice copia.

4. Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

5. Ogni domanda deve essere, inoltre, corredata dalle seguenti informazioni che si considerano vincolanti:

a) dall'indicazione della data di inizio e fine lavori;

b) dal progetto dell'iniziativa proposta;

c) da una relazione tecnico-economica che deve contenere tutti gli elementi che illustrano le finalità dell'iniziativa e ne consentono la valutazione.

6. Se si rileva l'incompletezza della documentazione allegata, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione presentata.

7. I costi imputabili all'iniziativa devono essere relativi a spese strettamente connesse al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 14, comma 5, della legge n. 257/1992.

8. Sono imputabili i costi, al netto di IVA, relativi ad:

a) acquisto di nuovi macchinari degli impianti e delle nuove attrezzature relative alla realizzazione dell'iniziativa comprese delle relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;

b) opere edili strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature di cui al punto precedente ed esclusivamente dedicate a questi ultimi;

c) ampliamenti ovvero ristrutturazione dei servizi di stabilimento funzionalmente legati alla riconversione del processo produttivo;

d) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 10%;

e) scorte, forfettarie, ammissibili nel limite del 40% del costo dell'investimento effettuato.

9. Non sono imputabili i costi relativi a revisione prezzi, ad imprevisti, ed a spese generali.

10. Nell'ipotesi di riconversione in altro settore merceologico, così come descritto alla lettera *b)* dell'art. 1, l'impresa si deve impegnare ad operare nel nuovo settore merceologico senza soluzione di continuità rispetto al precedente.

11. In tale ipotesi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riconosce il minore costo, tra i due presi a confronto, relativamente a:

a) il costo medio di riconversione proprio del settore di provenienza;

b) il costo di riconversione nel nuovo settore.

Art. 3.

Valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande di contributo è svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla scadenza della data di presentazione delle domande.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, si applicano i criteri di priorità di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1994.

3. Tutte le domande valutate positivamente ai fini della concessione dei contributi, sono ordinate secondo le priorità di cui al comma 2.

4. Il singolo contributo è concesso quando interamente rientrante nei fondi disponibili fino ad esaurimento.

5. Nel caso in cui l'importo globale dei contributi supera la disponibilità del Fondo sono escluse quelle imprese i cui programmi non rientrano nelle priorità di cui ai commi precedenti del presente articolo.

6. Nel caso in cui tutte le imprese realizzano programmi con le caratteristiche di cui ai commi precedenti e l'ammontare dei contributi supera la disponibilità del Fondo, il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato diminuisce il contributo in misura percentuale fino alla concorrenza dei 50 miliardi del Fondo.

Art. 4.

Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'importo del contributo è pari al 15% del costo totale dell'investimento sostenuto, documentato e riconosciuto congruo dal Ministero dell'industria, del commernercio e dell'artigianato.

3. Per le imprese operanti nelle regioni italiane rientranti nell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale obiettivo 2 e in quelli interessati da azioni comunitarie di sviluppo di cui al regolamento CEE, l'importo del contributo è pari al 30% del costo totale dell'investimento, sostenuto, documentato e riconosciuto congruo dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il contributo, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è elevato di un ulteriore 10% se l'impresa, nell'ambito del processo di riconversione, non fa ricorso alla cassa integrazioni guadagni.

5. I benefici del Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto nelle zone obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, come modificato dal regolamento CEE numero 2081/93, sono cumulabili con altri benefici previsti da altre leggi comunitarie, nazionali o regionali.

6. La cumulabilità degli interventi non può, comunque, superare il 65% dell'investimento effettuato.

7. Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i contributi sono concessi, previa verifica della attinenza e della congruità degli investimenti in relazione ai programmi di riconversione di cui all'art. 1, secondo le priorità indicate all'art. 3, con provvedimento motivato.

Art. 5.

Erogazione del contributo

Il contributo concesso viene erogato in una unica soluzione a seguito della verifica di cui all'art. 6.

Art. 6.

Verifiche

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone verifiche ed accertamenti circa l'effettiva e completa realizzazione degli impianti oggetto delle agevolazioni.

2. L'accertamento ministeriale previsto dal precedente comma, è disposto per ogni singola iniziativa, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale della produzione industriale, ed è eseguito da una Commissione, nominata con lo stesso decreto, composta da due membri, di cui, uno con funzioni di presidente, scelto fra i dirigenti in servizio presso la Direzione generale della produzione industriale, e l'altro, munito di adeguata laurea ad indirizzo tecnico, scelto tra i funzionari in servizio presso la stessa direzione generale.

3. Gli emolumenti per i membri della commissione sono calcolati sulla base delle tariffe riportate nel decreto del Ministro dell'industria del 27 marzo 1984, con relativi oneri a carico delle imprese beneficiarie del contributo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 marzo 1995

Il Ministro: CLÒ

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 26

ALLEGATO *A*

(Da redigere in carta da bollo)

Spettabile Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Divisione XI - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

La .... (ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa della richiedente, codice fiscale o partita IVA), intende realizzare presso i propri insediamenti industriali di .... (luogo dove si svolgerà il programma), il programma di riconversione produttiva:

a) nello stesso settore merceologico, che prevede la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera;

b) in altro settore merceologico (indicare quale....................) previa cessazione della precedente attività lavorativa.

della prevista durata di ...., chiede l'intervento del fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto ai sensi della normativa vigente a fronte di una spesa totale preventiva di lire ....

Per quello che concerne eventuali rapporti per l'esecuzione del programma, richiesti a qualunque titolo ad altri organi pubblici, vi precisiamo che..
(elencare finanziamenti già richiesti e/o ottenuti).

Alla presente domanda si uniscono i seguenti elementi:

a) notizie sull'azienda;

b) descrizione del programma;

c) documentazione da allegare alla domanda.

Le persone con le quali codesto Ministero potrà prendere contatto per ulteriori delucidazioni sono ....
(nome, qualifiche, recapiti ed indirizzi telefonici).

Firma ....

ALLEGATO *B*

(da redigersi su carta intestata)

A) NOTIZIE SULL'IMPRESA

— ragione sociale e veste giuridica,

— sede legale;

— stabilimenti di produzione (ubicazione, superficie coperta, natura dei prodotti);

— capitale fisso (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario rilevati all'ultimo bilancio approvato);

— capitale sociale e sua ripartizione;

— personale in forza negli ultimi tre esercizi ed alla data di presentazione della domanda suddiviso in: laureati, diplomati, operai e categorie speciali);

— ricorsi alla cassa integrazioni guadagni negli ultimi tre esercizi ed alla data di presentazione della domanda;

— vendite in quantità e valore negli ultimi due esercizi ed in quello in corso; indicare la quota export per ognuno dei suindicati esercizi;

— ramo di attività, specificare in base a codice ISTAT (principali attività produttive dell'impresa, licenze, accordi tecnici o commerciali);

— investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi;

— situazione patrimoniale e conti economici riclassificati relativi agli ultimi due esercizi;

— notizie di settore (dimensioni del mercato sia italiano sia estero, elenco dei principali concorrenti sia in Italia sia all'estero, stime percentuali di penetrazione dell'impresa, previsione di andamento del mercato con stime della posizione che l'impresa prevede di detenere).

B) DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICONVERSIONE

— tema del programma di riconversione (descrivere in dettaglio sia la tecnologia utilizzata prima e sia quella utilizzata con l'introduzione del programma di riconversione dell'attività produttiva);

— attività del programma (elencare le principali attività tramite le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi finali descritti al punto precedente);

— data esatta di inizio e fine programma;

— luogo di svolgimento del programma;

— schema di flusso del processo;

— caratteristiche chimico-fisiche, sanitarie-ambientali delle materie prime utilizzate;

— progetto esecutivo dell'iniziativa proposta con allegati schemi meccanici/strumentali (P. & I.), analisi dei costi; dati relativi alla produzione (tipo di prodotto, destinazione del prodotto, produzione annuale massima), bilanci di massa in ingresso e in uscita, bilanci di energia, relazioni che illustrino le caratteristiche tecniche/funzionali e le caratteristiche tecniche/economiche dell'impianto, ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della completa valutazione dell'impianto;

— caratteristiche fisiche e meccaniche del prodotto finito;

— relazione sulla durata ed inalterabilità nel tempo del prodotto finito;

— relazione sull'incremento della produttività per addetto;

— utilizzazione di tecnologie sviluppate con attività autonome di ricerca e sviluppo;

— costo totale di realizzazione dell'iniziativa;

— copertura finanziaria per la realizzazione dell'iniziativa;

— dettaglio del costo di realizzazione dell'iniziativa suddiviso in parte svolta e parte da svolgere alla data di presentazione della domanda.

C) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA *(tutta la documentazione che segue deve essere prodotta in originale e in copia).*

In caso di dichiarazione a firma del legale rappresentante, questi puo essere sostituito da un suo speciale procuratore.

— certificato rilasciato dalla competente Prefettura ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 concernente «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale», in data non anteriore a tre mesi precedenti;

— certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato di data non anteriore a tre mesi precedenti;

— certificato previdenziale attestante il settore di inquadramento dell'impresa;

— bilanci relativi agli ultimi tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda, completi di tutti gli allegati;

— dichiarazione del proponente dalla quale risulti lo stato attuale dell'iniziativa;

— dichiarazione del proponente dalla quale risulti la data esatta di inizio e fine lavori;

— dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che l'impresa è in possesso, per l'iniziativa proposta, di tutte le autorizzazioni di legge, ovvero, sono state presentate le istanze in ordine alle autorizzazioni stesse;

— certificato del competente Tribunale (in data non anteriore a tre mesi precedenti) attestante che a carico dell'impresa non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata e che la società stessa non risulti sciolta;

— dichiarazione del legale rappresentante della impresa da cui risulti che non sia stata deliberata la messa in liquidazione della società medesima né sia stata avanzata istanza;

— dichiarazione del proponente dalla quale risulti la forma di accredito del contributo (numero del conto corrente bancario e relativo istituto di credito, ovvero altre forme di accredito previste dalla natura giuridica dei soggetti beneficiari).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge 27 marzo 1992, n. 257, reca «norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto». Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 3, della citata legge n. 257/1992: «3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto».

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 5, della legge n. 257/1992: «5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative».

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373:

«1. Sono attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) le funzioni del soppresso Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) di seguito indicate:

a) - g) (omissis);

h) emanazione delle direttive di cui all'art. 14, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257».

— Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 4, della legge n. 257/1992: «Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento».

— Si trascrive il testo del dispositivo della delibera CIPI del 28 dicembre 1993, (determinazione delle condizioni di ammissibilità ai benefici del Fondo speciale per la rinconversione delle produzioni di amianto, delle priorità di accesso e dei criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel deliberare gli interventi del Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto si attiene alle seguenti direttive:

1. *Ammissibilità.*

1. Sono ammissibili ai benefici del «Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto» quelle imprese industriali che, impiegando fibre di amianto come materia prima, siano impegnate

in programmi di riconversione della loro attività impiegando materiali sostitutivi dell'amianto. Sono quindi escluse dai benefici del Fondo quelle imprese che utilizzano nella loro attività prodotti a base di amianto e che abbiano come onere quello derivante dalla sostituzione di tali prodotti.

1.2. Sono ammissibili ai benefici del Fondo anche quelle aziende che intendano orientare il processo di riconversione verso altri settori merceologici previa cessazione della precedente attività. Tuttavia, tale obiettivo dovrà essere oggetto di una specifica strategia che l'impresa dovrà documentare sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali ed impegnarsi a rendere operativa senza soluzione di continuità rispetto alla precedente attività. In tale ipotesi, il contributo sarà commisurato al costo medio di riconversione proprio del settore di provenienza od a quello del nuovo settore scegliendo, tra i due, il minore. La congruità dei costi esposti sarà verificata dal Ministero dell'industria.

1.3. Ferme restando le condizioni sopra esposte, possono usufruire dell'intervento del Fondo le imprese che risultino in attività al 31 dicembre 1992 e che non siano gravate da procedure concorsuali. Sono escluse dai benefici del Fondo quei programmi di riconversione che abbiano determinato l'iscrizione nel libro dei cespiti di investimento effettuati in data precedente all'entrata in vigore della legge n. 257/1992.

1.4. I benefici del Fondo nelle zone obiettivo 1 del regolamento CE n. 2081/93, sono cumulabili con altri benefici previsti da altre leggi comunitarie, nazionali o regionali. La cumulabilità degli interventi non può, comunque, superare il 65% dell'investimento effettuato.

2. *Priorità.*

2.1. Rivestono carattere di priorità quei programmi caratterizzati da:

incremento della produttività per addetto nell'ipotesi di riconversione nello stesso settore merceologico;

reimpiego di un numero di addetti pari o superiore nell'ipotesi di riconversione in altro settore merceologico;

riqualificazione del personale nell'ipotesi di riconversione in altro settore merceologico;

utilizzazione di tecnologie sviluppate con attività autonome di ricerca e sviluppo.

2.2. L'entità delle agevolazioni ammesse è pari al 15% dei costi sostenuti e riconosciuti congrui dal Ministero dell'industria.

Per le imprese operanti nelle regioni italiane rientranti nell'ob. 1, nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale (ob. 2) e in quelli interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui ai regolamenti CE, l'importo delle agevolazioni ammesse è elevabile al 30% dei costi sostenuti e riconosciuti congrui dal Ministero dell'industria.

Per le imprese che si impegnino durante il periodo di applicazione del programma di eliminazione dell'uso dell'amianto a non fare ricorso alla Cassa integrazione guadagni, la somma erogabile è maggiorata del 10% a titolo di sostegno all'occupazione dei lavoratori alle dipendenze delle stesse imprese interessate.

3. *Criteri per l'istruttoria.*

3.1. Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate al Ministero dell'industria complete del programma di riconversione. Il Ministero dell'industria provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti analizzando i programmi presentati e valutando la congruità dei costi sostenuti o da sostenere. A seguito degli accertamenti di cui al punto precedente, il Ministero dell'industria delibera in ordine all'ammissibilità del programma all'intervento del Fondo.

3.2. Le modalità, i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge n. 257/1992, con decreto del Ministro dell'industria. Prima di procedere all'erogazione del contributo il Ministero dell'industria dovrà disporre verifiche di accertamento sulla realizzazione dei programmi.

3.3. Il Ministero dell'industria provvede ad informare, annualmente, il CIPE sui programmi di riconversione approvati e sulla destinazione del Fondo fino all'estinzione del medesimo».

Note all'art. 4:

— Il regolamento CEE n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - Comunità europee, n. 71 del 15 settembre 1988. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 193 del 31 luglio 1993.

— Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 7, della legge n. 257/1992: «7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni».

— Per il testo dell'art. 14, comma 5, della legge n. 257/1992 vedi nota all'art. 2.

— Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma».

Nota all'art. 6:

— Il D.M. 27 marzo 1984 disciplina il procedimento di nomina, la composizione e le funzioni delle commissioni di accertamento, nonché le modalità di assolvimento degli oneri, anche di natura finanziaria, a carico delle imprese interessate da agevolazioni.

95G0245

DECRETO 18 maggio 1995.

Determinazione del contributo di vigilanza per l'anno 1995, dovuto dalle imprese di assicurazione nazionali ed estere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 18 aprile 1994 recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1993, con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione, nella misura del nove per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio 1994 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle stesse imprese a norma del citato testo unico n. 449/1959;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 1995;

Rilevato che sul contributo di vigilanza devono gravare anche le spese per il funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ai sensi dell'art. 23 della citata legge n. 576/1982;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1994 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 24 della citata legge n. 576/1982, è stata approvata la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - ISVAP, in data 6 ottobre 1994, concernente il bilancio di previsione per l'anno 1995 e la relativa tabella organica del personale;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo di vigilanza per l'anno 1995, dovuto dalle imprese di assicurazione nazionali ed estere, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura dello 0,90 per mille dei premi incassati nell'esercizio 1994, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione, le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,25 per mille dei premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione, al netto degli oneri di gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1995

Il Ministro: CLÒ

95A2977

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 9 maggio 1995.

Autorizzazione al presidio ospedaliero Campo di Marte di Lucca ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1994.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 16212 del 31 marzo 1994 dell'unità sanitaria locale n. 6 di Lucca, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dal presidio ospedaliero Campo di Marte di Lucca;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero Campo di Marte di Lucca è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1994.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

95A2973

DECRETO 9 maggio 1995.

Autorizzazione all'ospedale S. Maria della Misericordia di Urbino ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte a partire dal 1° gennaio 1973.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta del 25 febbraio 1994 dell'unità sanitaria locale n. 5 di Urbino, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche dall'ospedale S. Maria della Misericordia di Urbino;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sesnsi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale S. Maria della Misericordia di Urbino è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte a partire dal 1° gennaio 1973.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzionesostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

95A2974

DECRETO 9 maggio 1995.

Autorizzazione all'ospedale Regina Margherita di Torino ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte a partire dal 1° gennaio 1972.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 1118 del 18 ottobre 1993 dell'unità socio sanitaria locale Torino IX, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche prodotte dall'ospedale Regina Margherita di Torino, e — a completamento — la successiva nota n. 250 del 2 febbraio 1994;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale Regina Margherita di Torino è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte a partire dal 1° gennaio 1972.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sara costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzionesostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

95A2975

DECRETO 9 maggio 1995.

Autorizzazione all'ospedale Martini di Torino ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 32384 del 24 novembre 1993 dell'unità sanitaria locale Torino III, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dall'ospedale Martini di Torino, e — a completamento — la successiva nota n. 8761 del 25 marzo 1994;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale Martini di Torino è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacci dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

95A2976

DECRETO 9 maggio 1995.

Autorizzazione al presidio ospedaliero di Aosta ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1985.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono

state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 6459 del 25 ottobre 1993 dell'unità sanitaria locale della regione autonoma della Valle d'Aosta, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dal presidio ospedaliero di Aosta;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero di Aosta è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1985.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

95A2994

DECRETO 9 maggio 1995.

Autorizzazione all'ospedale policlinico Borgo Roma di Verona ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche di ricovero ordinario e per le cartelle cliniche di day hospital prodotte a partire dal 1° gennaio 1988.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 67079 del 29 settembre 1993 dell'unità locale socio sanitaria n. 25 di Verona, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dall'ospedale policlinico Borgo Roma di Verona, e — a completamento — la successiva nota n. 5894 del 25 gennaio 1994;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale policlinico Borgo Roma di Verona è autorizzato ad avvalersi della facoltà, di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le seguenti categorie di documenti:

1) cartelle cliniche di ricovero ordinario prodotte dal 1° gennaio 1988;
2) cartelle cliniche di day hospital prodotte dal 1° gennaio 1988.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacci dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

95A2995

DECRETO 9 maggio 1995.

Autorizzazione all'ospedale S. Paolo di Savona ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1992.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 06903 del 9 maggio 1994 dell'unità sanitaria locale n. 2 di Savona, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dall'ospedale San Paolo di Savona;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale San Paolo di Savona è autorizzato ad avvalersi della facoltà, di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1992.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

95A2996

DECRETO 9 maggio 1995.

Autorizzazione all'ospedale S. Maria della Misericordia di Udine ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1930.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono

state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 2654 del 25 novembre 1993 dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dall'ospedale S. Maria della Misericordia di Udine;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale S. Maria della Misericordia di Udine è autorizzato ad avvalersi della facoltà, di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1930.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

95A2997

DECRETO 9 maggio 1995.

Autorizzazione all'ospedale generale di zona S. Carlo di Nancy di Roma ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° marzo 1973.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta del 28 febbraio 1994 dell'ospedale generale di zona S. Carlo di Nancy di Roma, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale generale di zona S. Carlo di Nancy di Roma è autorizzato ad avvalersi della facoltà, di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° marzo 1973.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

95A2998

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 maggio 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «San Sergio», in Palese di Bari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1993 con il quale la società cooperativa «San Sergio», con sede in Palese di Bari (Bari), è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, ed il dott. Torquato Erriquez ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 29 dicembre 1994 con la quale il predetto commissario liquidatore comunicava di rinunciare all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. D'Alessandro Giuseppe, nato a Bari il 10 gennaio 1950, e residente in Bari, via Sagarriga Visconti n. 204, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «San Sergio», con sede in Palese di Bari (Bari), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 21 gennaio 1993, in sostituzione del dott. Torquato Erriquez, dimissionario.

Roma, 4 maggio 1995

Il Ministro: TREU

95A2972

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 26 maggio 1995.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 21 febbraio 1995 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1995);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 29 maggio 1995 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dall'8,25 per cento al 9 per cento.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 5,50 per cento.

Art. 2.

A decorrere dal 29 maggio 1995 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dall'8,25 per cento al 9 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa resta invariata all'1,50 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1995

Il Governatore: FAZIO

95A3051

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sola parte interessata alla realizzazione di un impianto idroelettrico da parte del sig. Levi Renato. (Deliberazione n. V/64016).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata alla giunta regionale in data 30 dicembre 1994, prot. n. 62634, dal sig. Levi Renato per la realizzazione di impianto idroelettrico su un'area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappali numeri 105, 107, 88, 62, 48, 58, 54, 51, 45, 32, 179, 28, 26, 14, 24, foglio n. 36; mappali numeri 436, 486, 438, 458, 420, 500, 499, 497, 496, 495, 441, 494, 492, 455, 443, 482, 477, 465, 461, 456, 452, 453, 427, 426, 421 foglio n. 34, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 18 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella possibilità di utilizzo da parte del comune dell'energia elettrica prodotta;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), mappali numeri 105, 107, 88, 62, 48, 58, 54, 51, 45, 32, 179, 28, 26, 14, 24, foglio n. 36; mappali numeri 436, 486, 438, 458, 420, 500, 499, 497, 496, 495, 441, 494, 492, 455, 443, 482, 477, 465, 461, 456, 452, 453, 427, 426, 421, foglio n. 34, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2960

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del potenziamento dell'acquedotto comunale da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/64017).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 23 gennaio 1995, prot. n. 3375, dal comune di Sondalo per la realizzazione del potenziamento acquedotto comunale su un'area ubicata nel comune di Sondalo (Sondrio), mappali numeri 110, 123, 115, 116, 122, 121, 132, 134, 135, 136, 138, 140, 143, 398, 194, 249, 251, 255, 256, 257, 348, 272, 275, 274, 278, 270, 279, 333, 332, 468, 330, 334, 338, 337, 356, 442, 441, 357, 358, 445, 359, 464, 295, 291, 289, 286, 287, 281, 285, 280, 282, 283, 339, 290, 340, 341, 342, 344, 360, 372, 33, 384, 365, 362, 364, 363, 361, 389, foglio n. 32; mappali numeri 65, 24, foglio n. 12; mappali numeri 2, 638, 641, 4, 6, 10, 9, 11, 16, 637, 5, 640, 644, foglio n. 49; mappali numeri 274, 212, 213, 214, 215, 216, foglio n. 31, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 18 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sondalo (Sondrio), mappali numeri 110, 123, 115, 116, 122, 121, 132, 134, 135, 136, 138, 140, 143, 398, 194, 249, 251, 255, 256, 257, 348, 272, 275, 274, 278, 270, 279, 333, 332, 468, 330, 334, 338, 337, 356, 442, 441, 357, 358, 445, 359, 464, 295, 291, 289, 286, 287, 281, 285, 280, 282, 283, 339, 290, 340, 341, 342, 344, 360, 372, 33, 384, 365, 362, 364, 363, 361, 389, foglio n. 32; mappali numeri 65, 24, foglio n. 12; mappali numeri 2, 638, 641, 4, 6, 10, 9, 11, 16, 637, 5, 640, 644, foglio n. 49; mappali numeri 274, 212, 213, 214, 215, 216, foglio n. 31, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel

Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2955

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bianzone dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dei lavori di sistemazione di una pista forestale da parte del sig. Polinelli Diego. (Deliberazione n. V/64018).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata alla giunta regionale in data 16 gennaio 1995, prot. n. 2069, dal sig. Polinelli Diego per la realizzazione di opere di sistemazione di pista forestale in località Poltrone su un'area ubicata nel comune di Bianzone (Sondrio), mappali numeri 39, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, foglio n. 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Bianzone (Sondrio), mappali numeri 39, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, foglio n. 7, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2961

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piccolo serbatoio d'acqua per uso innevamento artificiale da parte della società S.I.A.M. (Deliberazione n. V/64019).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 16 gennaio 1995 prot. n. 2080, dalla società S.I.A.M. per la realizzazione di un piccolo serbatoio d'acqua per uso innevamento artificiale su un'area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappali numeri 99, 100, foglio n. 8, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), mappali numeri 99, 100, foglio n. 8, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2959

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un nuovo fabbricato denominato «Casa della sanità» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/64020).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata alla giunta regionale in data 6 ottobre 1994 prot. n. 48103, dal comune di Livigno per la realizzazione di un edificio denominato «Casa della sanità» su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 188, 190, 192, 218, 219, 882, foglio n. 40, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 188, 190, 192, 218, 219, 882, foglio n. 40, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2957

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 14 aprile 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 contenente il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario di operatore dei beni culturali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 26 ottobre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Salerno, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso.

Art. 25. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in:

lettere;

filosofia;

lingue e letterature straniere moderne (ind. europeo);

sociologia;

scienze della comunicazione,

ed il diploma universitario in operatore dei beni culturali.

Art. 36/*B*. — Diploma universitario in operatore dei beni culturali.

COSTITUZIONE E DURATA DEL CORSO

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire un'adeguata conoscenza dei metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle aree professionali degli archivisti, dei bibliotecari, degli esperti dei beni storico-artistici, archeologici e musicali e degli operatori del restauro dei beni culturali.

Il corso di diploma fornirà agli allievi una formazione integrata terico-pratica fondata su aree criticamente e metodologicamente orientate in direzione paleografica, diplomatica, storico-artistica, storico-archeologica, storico-scientifica e informatica-amministrativa, attraverso

un'ermeneutica aggiornata che consente l'accesso a strumenti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di operatore dei beni culturali.

ACCESSO AL CORSO DI DIPLOMA

L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accessi agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun corso è stabilito anualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà e quelli delle strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali del Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della struttura didattica competente.

CORSO DI LAUREA E DI DIPLOMI AFFINI. RICONOSCIMENTI

Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui al comma 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo classico e indirizzo moderno, e storia; ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, archivistico e librario e storico-archistico; al corso di laurea in materie letterarie.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscerà, anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti i trasferimenti o l'iscrizione.

Le modalità del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sarà indicato l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi. Questo non potrà essere superiore al terzo.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DEGLI STUDI

Il corso di diploma si articola in una prima parte dedicata alla formazione di base e in una seconda con otto indirizzi attivabili: archivistico; beni librari; storico-artistico; beni musicali; beni archeologici; informatico; documentalisti; storico-scientifico.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di milletrecento ore di cui almeno centocinquanta ore di esercitazioni pratiche di laboratorio e di tirocinio, e di approfondimento delle principali lingue d'uso.

Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti e istituti, pubblici e privati, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini, raggruppate per consentire di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi e individuate al successivo comma 5, in cui per ciascuna di esse è previsto il numero minimo di ore di attività didattiche.

L'attività didattica sarà articolata in quindici discipline di durata annuale. Sono, poi, previsti due cicli didattici brevi, le ore di attività pratiche e di laboratorio, e quelle di studio delle lingue.

ORDINAMENTO DIDATTICO

Le quindici discipline annuali e i due cicli brevi, nonché le attività di laboratorio e di tirocinio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree.

I due cicli didattici brevi dovranno riguardare le discipline indicate come opzionali.

Le prime sei discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:

Area 1 - *Diritto e organizzazione:*

storia del diritto italiano;
diritto amministrativo;
diritto pubblico;
economia e organizzazione aziendale;
diritto e legislazione dei beni culturali.

Area 2 - *Storia:*

storia greca;
storia romena;
storia bizantina;
storia medievale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia del Vicino Oriente Antico;
storia dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'Asia orientale.

Area 3 - *Storia dell'arte:*

storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte medievale;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte musulmana;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
storia dell'arte tibetana e mongola;
storia dell'arte copta.

Area 4 - *Storia della scienza:*
storia della scienza e della tecnica;
storia del pensiero scientifico;
storia e metodologia della scienza.

Area 5 - *Informatica:*
informatica generale;
telematica;
elaborazione delle immagini.

Area 6 - *Lingue straniere:*
lingua inglese;
lingua francese;
lingua tedesca;
lingua spagnola.

Le altre nove annualità riguarderanno le discipline raggruppate nelle sette aree previste per ciascuno degli otto indirizzi in cui il corso di diploma potrà essere articolato e che di seguito si elencano.

Il manifesto degli studi indicherà il numero delle discipline da scegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse. Nel caso dell'indirizzo informatico per i beni culturali, le discipline da scegliersi non potranno essere inferiori a due. Potrà trattarsi, oltreché quelle inserite nell'area 2, anche quelle contenute nell'area 5 della formazione di base.

INDIRIZZO ARCHIVISTICO

Area 1 - *Archivistica:*
archivistica generale;
archivistica speciale medievale;
archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 2 - *Diplomatica:*
diplomatica;
diplomatica contemporanea.

Area 3 - *Paleografia:*
paleografia latina;
codicologia;
paleografia greca;
esegesi delle fonti storiche.

Area 4 - *Latino:*
latino medievale;
latino moderno;
lingua latina.

Area 5 - *Scienze bibliotecarie:*
biblioteconomia;
bibliografia;
bibliologia.

Area 6 - *Tecnologie archivistiche:*
tecnologie archivistiche;
informatica applicata agli archivi;
procedure di formazione e organizzazione degli archivi.

Area 7 - *Restauro:*
teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

INDIRIZZO BENI LIBRARI

Area 1 - *Scienze bibliotecarie:*
biblioteconomia;
bibliografia;
bibliologia.

Area 2 - *Archivistica:*
archivistica generale;
archivistica speciale medievale;
archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 3 - *Diplomatica:*
diplomatica;
diplomatica contemporanea.

Area 4 - *Latino e greco:*
latino medievale;
latino moderno;
lingua moderna;
lingua greca.

Area 5 - *Tecnologia e tecniche della documentazione:*
tecnica dei cataloghi e classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
documentazione automatica;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 6 - *Storia del libro:*
storia della stampa e dell'editoria;
storia del libro;
storia delle biblioteche;
codicologia.

Area 7 - *Restauro:*
teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

INDIRIZZO PER DOCUMENTALISTI

Area 1 - *Scienze biblioteearie:*
biblioteconomia;
bibliografia;
bibliologia.

Area 2 - *Informatica:*
informatica applicata;
basi di dati e sistemi informativi;
sistemi di elaborazione;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche.

Area 3 - *Letteratura:*
letteratura italiana;
letteratura italiana moderna e contemporanea.

Area 4 - *Teoria e tecnica della documentazione:*
tecnica dei cataloghi e della classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
documentazione automatica;
sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 5 - *Statistica ed economia:*
elementi di statistica;
economia politica;
scienza dell'amministrazione;
economia dell'arte e della cultura.

Area 6 - *Tecnologia della documentazione:*
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 7 - *Restauro:*
teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva.

INDIRIZZO STORICO-ARTISTICO

Area 1 - *Storia dell'arte:*
storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte medievale;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia del'arte musulmana;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
storia dell'arte tibetana e mongola;
Storia dell'arte copta.

Area 2 - *Arti applicate:*
storia della miniatura;
storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
archeologia industriale;
storia delle arti applicate e dell'oreficeria.

Area 3 - *Teoria e tecnica delle arti:*
museografia e museotecnica;
storia delle tecniche artistiche;
teoria e storia della cartografia;
storia delle arti grafiche;
storia e tecnica della fotografia e degli audiovisivi;
teoria e tecnica della cinematografia;
storia delle tecniche del cinema;
museologia della storia dell'arte.

Area 4 - *Teoria e tecnica del restauro:*
teoria del restauro;
storia e tecniche del restauro delle opere d'arte;
chimica del restauro;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva;
teoria e tecniche del restauro dei manufatti.

Area 5 - *Disegno e rilievo:*
disegno e rilievo;
elementi di topografia e fotogrammetria.

Area 6 - *Discipline artistiche:*
psicologia dell'arte;
semiologia delle arti;
sociologia delle arti.

Area 7 - *Estetica:*
estetica;
storia e critica del cinema;
storia della critica dell'arte;
fenomenologia degli stili;
semiotica del cinema;
semiotica.

INDIRIZZO BENI MUSICALI

Area 1 - *Storia:*
storia della musica;
storia della musica dell'età classica;
storia della musica dell'età medievale e rinascimentale;

storia della musica dell'età moderna;
storia della musica contemporanea;
storia della musica popolare.

Area 2 - *Tecniche della musica:*
elementi di elettroacustica;
organologia;
elementi di armonia e contrappunto.

Area 3 - *Semiologia:*
storia delle notazioni musicali;
paleografia musicale;
paleografia musicale bizantina;
semiologia musicale;
teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo;
teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento.

Area 4 - *Documentazione, conservazione e restauro:*
bibliologia e storia della tradizione manoscritta;
metodologia e tecniche del restauro dei beni musicali;
museotecnica e museografia musicale;
documentazione musicale.

Area 5 - *Teoria musicale:*
teoria musicale;
storia della teoria musicale classica;
storia della teoria musicale medievale e rinascimentale.

Area 6 - *Discipline ausiliarie:*
estetica musicale;
drammaturgia musicale;
metodologia della critica musicale;
etnomusicologia.

INDIRIZZO BENI ARCHEOLOGICI

Area 1 - *Storia dell'arte antica:*
storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale.

Area 2 - *Archeologia:*
archeologia greca e romana;
archeologia della Magna Grecia;
archeologia fenicio-punica;
archeologia tardo-antica;
archeologia cristiana;
archeologia medievale;
egittologia;
archeologia del Vicino e Medio Oriente;
archeologia e storia dell'arte dell'India;
archeologia e storia dell'arte iranica;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia orientale.

Area 3 - *Preistoria e protostoria:*
ecologia preistorica;
civiltà preclassiche;
paletnologia;
protostoria europea;
paleontologia umana e animale;
etruscologia;
civiltà dell'Italia preromana.

Area 4 - *Etnoantropologia:*
etnologia;
antropologia culturale;
geografia storica;
antropologia storica del mondo antico.

Area 5 - *Tecniche del rilevamento e della comunicazione:*
rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;
telerilevamento e rilevazione di immagini;
elementi di topografia e fotogrammetria;
topografia antica.

Area 6 - *Archeometria:*
rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
archeometria;
geoarcheologia;
bioarcheologia;
elementi di ecologia.

Area 7 - *Restauro:*
teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeologici;
storia e tecniche del restauro;
museografia e museotecnica;
museologia e storia del collezionismo;
chimica del restauro.

INDIRIZZO INFORMATICO

Area 1 - *Diritto:*
elementi di diritto per archivisti;
diritto e legislazione dell'informatica;
diritto d'autore.

Area 2 - *Informatica:*
informatica applicata;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
basi di dati e sistemi informativi;
sistemi di elaborazione.

Area 3 - *Tecnica della documentazione:*
tecnica dei cataloghi e classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
teoria e tecnica della documentazione audiovisiva;
tecniche di documentazione automatica.

Area 4 - *Archivistica o bibliografia:*
archivistica generale;
archivistica speciale;
bibliografia;
biblioteconomia.

Area 5 - *Restauro:*
teoria del restauro;
resturo del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

Area 6 - *Storia della scienza:*
storia della scienza e della tecnica;
storia delle innovazioni tecnologiche.

Area 7 - *Museografia e museotecnica:*
museografia;
museologia e storia del collezionismo;
museotecnica;
catalogazioni;
teoria e storia dei sistemi di classificazione;
conservazione di beni culturali-scientifici.

INDIRIZZO STORICO-SCIENTIFICO

Area 1 - *Museografia e museotecnica:*
museografia;
museotecnica;
catalogazioni;
teoria e storia dei sistemi di classificazione;
conservazione di beni culturali-scientifici;
conservazione e gestione delle medioteche.

Area 2 - *Storia della scienza e della tecnica:*
storia della scienza e della tecnica;
storia della chimica;
storia della fisica;
storia della medicina;
archeologia industriale.

Area 3 - *Storia della strumentazione scientifica:*
storia degli strumenti scientifici;
storia della didattica delle scienze;
museologia e storia del collezionismo scientifico.

Area 4 - *Teoria e tecnica del restauro:*
teoria del restauro;
storia e tecniche del restauro delle opere d'arte;
restauro dei beni culturali scientifici;
restauro dei reperti naturalistici;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva.

Area 5 - *Analisi dei materiali:*
analisi chimica;
analisi difrattometrica e strutturale;
analisi chimica strumentale;
analisi della corrosione e protezione dei materiali.

Area 6 - *Natura dei materiali:*
petrografia dei beni culturali;
metallografia dei beni culturali;
materiali cellulosici, tessuti e legno;
materiali ceramici, vetrosi e leganti.

Area 7 - *Archeometria:*
archeometria metodologica;
geoarcheometria;
petroarcheometria;
bioarcheometria;
ecologia preistorica.

È previsto un ciclo didattico a sé stante dedicato ad una seconda lingua d'uso per ciascun indirizzo.

Il numero minimo di ore di attività didattica è fissato in settanta ore per ciascuna disciplina.

I due cicli didattici brevi riguarderanno, per ciascun indirizzo, le discipline indicate come opzionali dalla facoltà presso le quali il corso di diploma è istituito.

Il numero minimo di ore di attività didattiche per i cicli brevi è fissato in trenta ore per ciascuna disciplina.

ESAME DI DIPLOMA

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione complessiva raggiunta e ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente.

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DIPLOMA

I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità di quello didattico, l'articolazione dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Fisciano, 14 aprile 1995

Il rettore: RACINARO

95A2978

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte indirette dovute dalla Veneta scavi S.r.l., in San Martino Buon Albergo

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1995 la riscossione del carico tributario di L. 196.242.451, dovuto dalla Veneta scavi S.r.l., con sede in San Martino Buon Albergo, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La sezione staccata di Verona, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

95A2983

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla C.I.M.E.S. S.r.l., in Portoscuso

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1995 la riscossione del carico tributario di L. 67.847.384, dovuto dalla C.I.M.E.S. S.r.l., con sede in Portoscuso, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La sezione staccata di Cagliari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

95A2984

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Ar.Co.S.», in Cagliari, e nomina del commissario governativo

Con decreto ministeriale 8 aprile 1995, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Ar.Co.S.», con sede in Cagliari, corso Vittorio Emanuele, 1, costituita il 21 dicembre 1988 per rogito notaio dott. Ercole Bartoli di Cagliari ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Amat Di Sanfilippo Giuseppe, residente in Cagliari, corso Vittorio Emanuele, 1.

95A2981

Autorizzazione all'associazione Casa di carità arti e mestieri in Torino, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995 l'associazione Casa di carità arti e mestieri, con sede in Torino, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig.ra Carolina Bologna vedova Lupo, consistente in beni immobili (appartamenti e box) ubicati in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 192/5 e 194, ed in beni mobili nonché in somme di denaro e di titoli depositati presso l'istituto San Paolo di Torino, Agenzia n. 14, per complessivi L. 571.772.798.

95A2982

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelcovati, società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelcovati, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 27 aprile 1995 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelcovati (Brescia), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelcovati (Brescia), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro del 23 febbraio 1994 ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il dott. Ernesto Campiti è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

95A2985

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 2 3 0 9 5 *

L. 1.300

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 2 3 0 9 5 *